Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini

Piazza Ferrari 22/c, 47921 Rimini
T 0541 28812 / F 0541 51956
Cf 82002270401
www.cassaedilerimini.com
cassa@cassaedilerimini.com

Rimini, 14 febbraio 2013

Prot. n. 177

Alle Spett.li Imprese Edili
iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini

Agli Spett.li Studi di consulenza di imprese
iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini

Loro sedi

Verifica "congruità"

Informiamo che l'accordo nazionale del 25/07/2012 sottoscritto da tutte le Associazioni nazionali imprenditoriali e dei lavoratori del settore edile in tema di "congruità" della manodopera, ha introdotto su tale materia le seguenti modifiche:

1. Le Associazioni nazionali hanno ritenuto opportuno un proseguimento della fase di preparazione e sperimentazione della verifica di congruità da parte delle Casse Edili ed hanno deciso lo spostamento della data di entrata a regime dal 1° gennaio 2013 al 1° ottobre 2013. Pertanto, la congruità sarà un requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare a decorrere dal 1° ottobre 2013.
2. Un'altra modifica riguarda l'innalzamento del valore complessivo dell'opera dei lavori privati soggetti alla verifica di congruità da 70.000 a 100.000 euro. Tutti i lavori pubblici invece restano soggetti alla verifica di congruità, anche se di modesto valore.
3. L'accordo conferma l'obbligo per tutte le Casse Edili di adottare il modello di denuncia per cantiere (già in uso presso la Cassa Edile di Rimini da aprile 2012) e stabilisce che dalla denuncia di gennaio 2013 i campi relativi all'elencazione delle ore lavorate e delle festività per singolo cantiere sono obbligatori e la loro mancata compilazione non consente l'inoltro della denuncia alla Cassa Edile. Questa procedura è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici e per i lavori privati quando il valore complessivo dell'opera è pari o superiore a 100 mila euro; per i lavori privati con un valore dell'opera inferiore a 100 mila, le ore possono essere assegnate al cosiddetto "cantiere generico", già utilizzabile nel MUT (modulo unico telematico).
4. Tenendo presente che il calcolo finale di congruità verrà effettuato al completamento dell'opera, fin d'ora le Casse Edili devono segnalare alle imprese il raggiungimento o meno della percentuale minima di manodopera denunciata alla Cassa Edile, dotandosi di uno strumento operativo denominato "contatore di congruità", che permette di: registrare le informazioni del cantiere presenti nella denuncia, confrontarle con i dati sulla manodopera denunciata, segnalare eventuali incongruità da verificare.
5. Viene ribadito il principio che ogni modifica o integrazione della denuncia mensile deve essere operata direttamente dall'impresa (o dal suo consulente) attraverso l'invio di una denuncia aggiuntiva che rettifichi i dati precedentemente trasmessi.

Ricordiamo che al fine del calcolo della congruità, rivestono particolare importanza le informazioni su ogni cantiere, riguardanti: l'importo dei lavori, la data di inizio e di fine (presunta) dei lavori; i subappalti e la sussistenza, oltre agli operai dipendenti, di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci, collaboratori familiari, da indicare nei campi già operativi presso questa Cassa Edile (dalla denuncia di aprile 2012).

Invieremo prossimamente le note tecniche riguardanti il funzionamento del "contatore di congruità" e le modalità di modifica o integrazione delle denunce mensili attraverso il servizio MUT.

Restando a disposizione per i chiarimenti che riterrete necessari, riservandoci di trasmettere eventuali ed ulteriori direttive nazionali in materia, ringraziamo per la cortese collaborazione che vorrete prestarci e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Geom. Giorgio Forlani